



COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione

OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20, D.Lgs.19 agosto 2016 n.175.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**

alle ore **19:00**, nella Sala Comunale, in seguito convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

1. MATTEA Ivano
2. CHISTE' Baldessare
3. COMIS Angelo
4. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria
5. DORIGUZZI BOZZO Christian
6. DORIGUZZI SARTOR Armando
7. DORIGUZZI ZORDANIN Evaristo
8. DORIGUZZI ZORDANIN Fabrizio
9. MENIA CORBANESE Thomas
10. MENIA D'ADAMO Cristian
11. MENIA D'ADAMO Mirco

Presenti n.

Presenti	Assenti
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
11	

P: consigliere presente fisicamente in aula consiliare.

T: consigliere collegato in videoconferenza.

Partecipa il Segretario Sig. **Pilotto dr. Enrico**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. **Mattea Ivano**

nella sua qualità di **SINDACO** che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, è possibile mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, quali di seguito riportate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, in deroga al comma 1 del suddetto art. 4 del T.U.S.P., aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio;

TENUTO CONTO, altresì, che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

EVIDENZIATO CHE nella ricognizione straordinaria (che ha interessato solo le partecipazioni dirette), effettuata entro il 30 settembre 2017, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, non sono stati previsti interventi di razionalizzazione relativamente alle società partecipate dell'Ente;

VISTE le Linee Guida elaborate dal M.E.F. e dalla Corte dei Conti, contenenti un modello di provvedimento tipo, da utilizzare per la revisione periodica ex art. 20 T.U.S.P., e due schede di rilevazione da utilizzare per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (ex art.17 D.L.90/2014);

PRESO ATTO che nelle succitate Linee Guida viene specificato che rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP, sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto) e che, pertanto, la revisione ordinaria deve comprendere anche le società a partecipazione indiretta;

VALUTATE, alla luce del suddetto quadro ordinamentale, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, alla data del 31 dicembre 2021, con particolare riguardo, altresì, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO **l'allegato A), parte integrante e sostanziale** della presente, composto dalle schede di cui al provvedimento tipo succitato e da una relazione, in cui sono indicate tutte le partecipazioni dirette ed indirette dell'Ente e le determinazioni conseguenti;

RITENUTO, quindi, di procedere alla sua adozione ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto;

VISTA l'urgenza derivante dalla necessità di rispettare il termine imposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del settore amministrativo – contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

(*)

CON VOTI favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto delle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente;
- 2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, l'esito dell'analisi, effettuata alla data del 31 dicembre 2021, delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette e relative determinazioni, così come risultanti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di dare atto che l'esito dell'analisi di cui sopra deve essere comunicato, unitamente al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (ex art.17 D.L.90/2014) al M.E.F. ed alla Corte dei Conti, ai sensi delle Linee Guida di cui in premessa;

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

(*) L'illustrazione del presente argomento è contenuta nel supporto informatico della registrazione della seduta odierna, che costituisce documento amministrativo ai sensi dell'art. 43 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
Mattea Ivano
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO
Pilotto dr. Enrico
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Menia C. Anna Grazia
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

● che la presente deliberazione:

pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____, senza opposizioni e/o reclami;

è divenuta esecutiva in data _____ dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Danta di Cadore, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pilotto dr. Enrico
(firmato digitalmente)
